

**NUMERO Cliente : 173 046 138**
**SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (1): CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALL'ABITAZIONE E DALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Fornitura in bassa tensione con misura della potenza prelevata con potenza disponibile oltre 16,5 kW. Tariffa BTA6 monoraria.**

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI FORNITURA
ALBATROS ATTIV.SPOR.DILETT. PZA PISCINA n.6 25065 PIEVE

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI RECAPITO
ALBATROS ATTIV.SPOR.DILETT. PZA PISCINA n.6 25065 PIEVE

CODICE FISCALE : 01971630981

PARTITA IVA : 01971630981

N.P. : 1732611202151

USO LOCALI : SPETTACOLO, CULTURA, SPOR

ESTREMI UTENZA PRECEDENTE :

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

(a) POTENZA DISPONIBILE (kW)	(b)		(c) SCADENZA CONTRATTUALE MESE/ANNO
	TENSIONE (VOLT)	FASI	
100.0	380	trifase con neutro	dicembre/2009

**1) Consegna dell'energia:** all'uscita dei misuratori.

**2) Decorrenza:** dalla data di allacciamento.

Se non diversamente previsto nelle condizioni speciali:

 - **durata:** annuale coincidente con l'anno solare;

 - **scadenza:** prima scadenza al termine del mese/anno indicati alla casella (c). Rinnovo annuale salvo disdetta con raccomandata un mese prima di ogni scadenza, con indicazione dell'indirizzo ove spedire la fattura (di seguito bolletta) finale.

**3) Tensione e fasi:** si veda casella (b). Frequenza 50 Hz.

**4) Tolleranze:** tensione +/- 10%; frequenza +/- 2%.

**5) Potenza:** potenza disponibile si veda casella (a).

**DEFINIZIONI:**
**Fornitore:** l'esercente il Servizio di maggior tutela ai sensi dell'art.1 commi 2 e 3 del D.L. 18.6.2007 n.73 oppure l'esercente il Servizio di salvaguardia ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.L. 18.6.2007 n.73 (relativamente al servizio erogato si veda il titolo contratto).

**Distributore:** il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi

dell'art.9 del D.L. n. 79/99 e con il quale il Fornitore stipula il contratto per il servizio di distribuzione ai sensi dell'art.4 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) n. 156/2007 (2), nella specie Enel Distribuzione SpA.

Nel caso di forniture con potenza disponibile fino a 30 kW l'utilizzazione di ascensori e montacarichi in fabbricati ad uso civile, di saldatrici e di apparecchi radiografici è subordinata alla stipulazione di particolari accordi con il Fornitore.

**6) Potenze e tariffe. Determinazione dei prelievi.**
**6.1** Relativamente alla potenza impegnata, nonché alle tariffe da applicare alla fornitura in oggetto, le Parti rinviando a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità (si veda, a tal proposito, il prospetto informativo allegato). In caso di variazione dei corrispettivi tariffari, la ripartizione dei prelievi sarà effettuata con il criterio del pro-quota giorno.

**6.2** Anche con riguardo alla determinazione dei prelievi, di potenza e di energia, vale quanto dalle Parti stabilito al precedente art. 6.1.

**7) Fattore di potenza ed energia reattiva**

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70.

Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti. Per le forniture con potenza disponibile superiore a 30 kW, è comunque in facoltà del Fornitore e/o del Distributore richiedere che il Cliente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.

**CONDIZIONI SPECIALI**
**CONDIZIONI GENERALI**
**1) Condizioni per ottenere la fornitura - Stipulazione del contratto - Recesso**
**1.1** Il Distributore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'energia fino al punto di consegna e ne rimane proprietario; il Cliente è tenuto a corrispondere anticipatamente sia il contributo per la connessione sia il contributo in quota fissa (3) previsto per i Clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela. Per i Clienti nel servizio di salvaguardia saranno parimenti applicati i contributi previsti per i Clienti nel servizio di maggior tutela.

**1.2** Il Distributore non darà corso ai lavori se il Cliente non avrà ottenuto, a propria cura, dal proprietario dell'immobile nel quale dovrà essere effettuata la fornitura, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere utilizzati dal Distributore anche per altre forniture a terzi.

**1.3** In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere al Distributore l'uso di un locale, con diretto accesso dalla strada, idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura.

**1.4** Il Distributore rimane proprietario degli impianti e apparecchi che installerà in detto locale e potrà

utilizzarli per altre forniture, restando in facoltà del proprietario del locale di richiedere al Distributore un equo compenso qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per forniture nell'immobile.

L'esecuzione della fornitura è da intendersi comunque subordinata all'ottenimento e alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.

**1.5** Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Cliente dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi del presente contratto ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà - a cura del Distributore - entro i termini previsti dall'AEEG, a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perveniranno al Fornitore.

**1.6** Il Fornitore, su richiesta del Cliente, può iniziare l'erogazione in via provvisoria e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, salvo il suo diritto, decorsi 30 giorni dall'inizio dell'erogazione, di recedere dal rapporto provvisorio di fornitura con un preavviso di

almeno 60 giorni trasmesso mediante lettera raccomandata. Il recesso sarà considerato inefficace nel caso in cui entro detto termine il contratto e la documentazione accessoria pervengano al Fornitore.

**1.7** Il Cliente potrà recedere dal presente contratto al fine di disattivare la fornitura con modalità idonea a impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura o rimozione del gruppo di misura, con un preavviso scritto al Fornitore avvalendosi di uno dei mezzi in uso: a esempio, attraverso comunicazione, tramite posta, all'indirizzo del Fornitore indicato sia nell'AVVISO allegato al contratto sia nella bolletta o attraverso il Servizio telefonico Clienti o accedendo al Portale Internet indicato nell'AVVISO allegato al contratto.

Il Cliente nel servizio di maggior tutela che richiede la cessazione è tenuto a corrispondere il contributo in quota fissa (3) previsto dalle delibere dell'AEEG e il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione con un avviso in bolletta; tale contributo dovrà essere corrisposto anche dai Clienti in servizio di salvaguardia che richiedono la cessazione. Il Fornitore darà seguito alla richiesta pervenuta entro i termini previsti per tali casi dall'AEEG attualmente pari a 5 giorni lavorativi.

(1) Art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 18.6.2007 n. 73 convertito con L. 3.8.2007 n. 125

 (2) pubblicata sul sito dell'AEEG [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), come tutte le delibere di seguito riportate nel presente contratto.

(3) Attualmente 23 Euro (delibera dell'AEEG n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni)



017299



#### SEGUE DALLE CONDIZIONI GENERALI

Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, deve avvalersi del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al Fornitore e il preavviso dovrà essere pari a quanto consentito dalla stessa Autorità, attualmente un mese per i Clienti che non abbiano esercitato la propria idoneità e tre mesi per i Clienti che abbiano esercitato la propria idoneità (ovvero che abbiano nel passato scelto un altro Fornitore ai sensi dell'art.1 dell'allegato A alla Delibera dell'AEEG n. 144/2007).

Tutti i suddetti termini decorrono dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

#### 2) Deposito cauzionale e forma equivalente di garanzia

2.1 Il Cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell'interesse legale, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che offra al Fornitore forme di garanzia indicate dal Fornitore "equivalenti" al deposito cauzionale e tali da assicurare al Fornitore medesimo il puntuale pagamento di quanto dovuto in forza del presente contratto.

2.2 Relativamente al deposito cauzionale, le Parti stabiliscono che il relativo importo sarà determinato secondo i criteri in proposito dettati dai provvedimenti della competente Autorità (si veda, a tal proposito, il prospetto informativo allegato).

2.3 Il Fornitore non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari a quello indicato all'art.2.2 e comunque inferiore a un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Cliente provvederà a trattenere la somma versata e a far tornare in bolletta l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.

#### 3) Lettura del contatore

Il Distributore effettua almeno una volta al mese il tentativo di lettura del contatore.

#### 4) Periodicità della fatturazione

4.1 Le bollette sono emesse dal Fornitore con frequenza almeno mensile.

4.2 Il Fornitore può aumentare tale frequenza di fatturazione, dandone preavviso al Cliente almeno 30 giorni prima della modifica mediante un avviso inserito nella bolletta.

#### 5) Modalità di calcolo dei prelievi

5.1 Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Distributore. In assenza delle letture, il Fornitore si riserva la facoltà di inviare al Cliente stesso una bolletta d'acconto, il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nell'anno solare corrente o, se non disponibili, in altri periodi precedenti.

5.2 Nel caso di un nuovo contratto, fino al primo rilevamento, l'eventuale bolletta di acconto sarà basata sulla media dei prelievi per forniture del medesimo tipo, o sulle indicazioni del Cliente, qualora fornite.

5.3 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per prelievi reali e quelli addebitati in acconto al Cliente, il Fornitore provvede a fatturare la differenza nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Distributore ha fatto la rilevazione; tale bolletta potrà contenere anche un acconto, qualora la rilevazione non comprenda l'intero periodo di fatturazione.

5.4 All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del contatore da parte del Distributore. In caso di impedimento del Cliente a effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del

contatore, la bolletta finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto all'art.5.1, fermo il conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura del contatore.

#### 6) Pagamento

6.1 Il Cliente deve pagare la bolletta con uno dei mezzi in uso: attualmente, attraverso domiciliazione bancaria o postale, o attraverso banche, uffici postali, o altri mezzi di pagamento, utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta. E' altresì in facoltà del Cliente effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, tramite i recapiti a ciò abilitati e indicati dal Fornitore. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella bolletta precedente a quella da cui la variazione sarà operativa. In ogni caso, il termine non potrà essere inferiore al termine fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente di 20 giorni dalla data di emissione.

6.2 Il pagamento della bolletta libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

6.3 E' ammessa, previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del contatore, qualora gli importi unitari a debito superino Euro 25,82. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in bolletta. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli Uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in bolletta. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della bolletta ovvero entro il diverso termine, se più ampio, indicato dal Fornitore, perde il diritto alla rateizzazione.

6.4 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

#### 7) Interessi di mora, ulteriori spese e successive azioni a seguito morosità

7.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal presente contratto,:

a) addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%;

b) invierà al Cliente, trascorsi almeno 10 giorni dal predetto termine di scadenza, una raccomandata di preavviso di sospensione della fornitura/riduzione della potenza ove sussistano le condizioni di cui all'art.18.1.

7.2 Il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.

7.3 Per ogni disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino potenza della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'AEEG (4) e il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione con un avviso in bolletta.

#### 8) Reclami e richieste di informazioni

8.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare all'indirizzo del Fornitore indicato sia nell'AVVISO allegato al contratto sia nella bolletta motivato reclamo scritto, potendo allo scopo utilizzare il modulo predisposto dal Fornitore stesso e consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di

fornitura nonché recapitabile al Cliente su sua semplice richiesta o dallo stesso reperibile nel Portale Internet del Fornitore. Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo medesimo. I reclami potranno anche essere inoltrati e trattati in via telematica secondo le istruzioni tecniche reperibili nel Portale Internet sopraindicato e a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dal Fornitore. Anche per tener conto delle difficoltà degli anziani e dei disabili, il reclamo può essere presentato anche attraverso il servizio telefonico Clienti. In tale caso il reclamo viene certificato mediante apposito modulo, eventualmente informatico, a cura dell'operatore che lo riceve e, di norma, sarà riscontrato telefonicamente eventualmente anche successivamente alla sua presentazione.

Sempre in conformità alle modalità di inoltro e trattazione del reclamo che sono indicate sul relativo modulo, i reclami e le richieste di informazioni scritte che riguardano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, prestato dal Distributore, possono essere inviate dal Cliente anche al Distributore.

8.2 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il Fornitore non sospenderà la riscossione della bolletta oggetto di contestazione.

8.3 Al momento della ricezione del reclamo, il Fornitore comunica al Cliente il nominativo e il recapito telefonico del dipendente responsabile della procedura, al quale il Cliente potrà altresì rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti. Il Fornitore riferisce al Cliente con la massima celerità, e comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, previa informativa al Cliente dopo quindici giorni dalla ricezione del reclamo stesso. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Cliente.

8.4 Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.16.

#### 9) Cessione del contratto

Il Fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a svolgere l'attività prevista dal presente contratto.

#### 10) Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia Aumenti di potenza disponibile

10.1 Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" di cui all'art.5 delle condizioni particolari e indicato nella casella a), copre il suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore.

10.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Distributore. Qualora il Cliente, in violazione di quanto sopra previsto, effettui un prelievo eccedente la "potenza disponibile", il Fornitore può risolvere di diritto il presente contratto.

10.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo, al Distributore o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.

10.4 Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

(4) Attualmente fino a un massimo di 73,14 Euro (delibere AEEG n. 348/2007, 349/2007 e 156/07 e loro successive modifiche e integrazioni). Tale importo sarà applicato anche ai Clienti nel servizio di salvaguardia.

Il Fornitore .....

Il Cliente .....

Enel Servizio Elettrico SpA - Società con unico socio Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125  
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 09633951000 - R.E.A. 1177794 - Capitale Sociale 10.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA  
(Q970000 copia per il Cliente)

ZIENDA SPECIALE  
ALBATROS SAS  
Lorenzo Altino Boveri

01971630981



0400140000100200040001

## SEGUE DALLE CONDIZIONI GENERALI

### 11) Modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti

Il Distributore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Fornitore preavverte il Cliente mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta. In particolare, il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. La necessaria trasformazione degli impianti e apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.

### 12) Valore della tensione di fornitura - Verifiche

**12.1** Per accertare i valori della tensione nel punto di consegna della fornitura, il Cliente può richiedere una verifica che sarà effettuata mediante l'installazione di un apparecchio di registrazione conforme alla norma CEI EN 61000-4-30.

**12.2** Nei casi in cui i valori della tensione di fornitura, rilevati nel corso della verifica, non risultino compresi nel campo di variazione fissato dalla norma CEI EN 50160, le spese per la verifica sono a carico del Fornitore e/o Distributore, quest'ultimo realizzerà anche gli interventi per ripristinare i valori corretti della tensione di fornitura.

In tutti gli altri casi il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'AEEG il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica(5).

**12.3** Relativamente ai tempi di esecuzione della verifica e alle modalità e tempi di comunicazione ai Clienti sull'esito della verifica e sulla data prevista per il ripristino dei valori corretti della tensione, le Parti rinviava a quanto prescritto dalle competenti Autorità.

### 13) Danni causati dall'energia

Le Parti si danno atto che il Distributore o il Fornitore non rispondono dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili a uno dei predetti soggetti.

### 14) Impianti ed apparecchi del Cliente - Verifiche

**14.1** Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore. In particolare:

- per le forniture in bassa tensione con più di una fase a disposizione del Cliente, il prelievo di potenza su ciascuna delle fasi non deve superare il valore della potenza disponibile, diviso per il numero delle fasi;
- per le forniture in media e alta tensione, il Cliente si impegna a mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
- l'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile coi normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le Parti per la relativa regolamentazione;
- il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i circuiti alimentati da tali

disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dal Fornitore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti medesimi sulle diverse alimentazioni.

**14.2** Il Fornitore può far effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.

### 15) Impianti e apparecchi del Distributore - Verifiche

**15.1** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore.

Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti e apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatto del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

**15.2** Il Fornitore e il Distributore hanno diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi di quest'ultimo, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati a uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

**15.3** Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI, il Cliente medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'AEEG il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica(6). Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore e/o Distributore.

**15.4** Il Cliente ha sempre diritto di richiedere la ritatura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o in mancanza dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori e aventi il medesimo indice di classe di precisione.

**15.5** Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti e apparecchi del Distributore, se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti e apparecchi del Distributore, il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi determinati in base ai criteri definiti dall'AEEG o comunque da questa approvati.

### 16) Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura

**16.1** Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati e a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati del Fornitore o del Distributore e non devono essere manomessi. Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.15.2, evidenzia un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Fornitore, sulla base delle indicazioni del Distributore, procede alla ricostruzione dei prelievi registrati erroneamente e alla determinazione del

relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale del Distributore che ha effettuato la verifica.

**16.2** Il Fornitore ricostruirà i prelievi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi per un periodo non superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente pari a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del contatore.

**16.3** I prelievi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Distributore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai prelievi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai prelievi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal Fornitore.

**16.4** L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del contatore guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

**16.5** Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore indicato sia nell'AVVISO allegato al contratto sia nella bolletta.

**16.6** Ai reclami relativi all'importo addebitato in bolletta conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima.

(5) Attualmente 150,80 Euro (allegato B alla delibera 348/2007 e successive modifiche e integrazioni)

(6) Attualmente 50,27 Euro (delibera 348/2007 - allegato B e successive modifiche e integrazioni)



**SEGUE DALLE CONDIZIONI GENERALI**

**17) Casi di interruzione e limitazione della fornitura**

**17.1** Le Parti si danno atto che il Distributore distribuisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

**17.2** Il Distributore può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'esplicitamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore o al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

**18) Sospensione della fornitura/riduzione della potenza e risoluzione del contratto**

**18.1** Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può:

a) sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 14, 15.2 e 16.1 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;

b) risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

c) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Distributore per l'inoltro alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode:

c.1 - sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al contatore o al limitatore e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto

all'art.7 e nel caso di riattivazione non autorizzata delle bollette scadute e dei prelievi effettuati;

c.2 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad una fornitura per usi diversi da quello abitativo, del medesimo Cliente, anche se cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

e) sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture per usi diversi da quello abitativo e risolverli di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art.6 o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

fermo restando in ogni caso che, entro 5 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto avviso postale o dall'avvenuta consegna al Cliente della raccomandata di cui all'art. 7.1b, il Cliente medesimo, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse.

Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura citata alle lettere a), d) ed e) del presente articolo, verrà effettuata una riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

**18.2** La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto:

- anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni di cui all'art.18.1, penultimo periodo;
- nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

La sospensione non sarà inoltre disposta per i Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore medesimo la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della installazione di tali apparati (a esempio, respiratori

artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione (i testi per le suddette dichiarazioni relative alla installazione e alla disinstallazione dei menzionati apparati saranno richiedibili presso l'indirizzo del Fornitore indicato sia nell'AVVISO allegato al contratto sia nella bolletta o contattando il servizio telefonico Clienti). Il Cliente acconsente a che il Fornitore o il Distributore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni inveritiere ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione stessa, il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal presente contratto, si riserva di denunciare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziale Penale. In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i giorni di sabato e i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

**18.3** In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del Fornitore indicato sia nell'AVVISO allegato al contratto sia nella bolletta, contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore medesimo.

**18.4** In tutti i casi contemplati nel presente articolo, a eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.18.1 penultimo periodo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

**19) Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative**

Eventuali variazioni delle presenti condizioni generali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

**20) Elezione di domicilio e Foro competente**

Il Cliente elegge domicilio nel luogo della fornitura. Per le controversie è esclusivamente competente il Foro di MILANO.

Il Fornitore .....

Il Cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile: le seguenti clausole delle condizioni particolari: art.2 (rinnovo annuale del contratto salvo disdetta con lettera raccomandata un mese prima della scadenza ovvero secondo quanto previsto nelle eventuali condizioni speciali pure espressamente conosciute ed approvate dal Cliente) e art.7 (richiesta del Fornitore di modifica degli impianti del Cliente per l'energia reattiva); le seguenti clausole delle condizioni generali: art.1.7 (termine minimo di preavviso per l'esercizio del recesso da parte del Cliente), art.6 (modalità di pagamento), art.7 (interessi moratori e diritti del Fornitore in caso di morosità del Cliente), art. 8 (procedure di reclamo), art.9 (cessione del contratto), art.10 (limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia - aumenti di potenza disponibile - risoluzione del contratto), art.11 (eventuali modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti), art.13 (danni causati dall'energia a valle del contatore), art.14 (conformità degli impianti del Cliente alle norme CEI), art.16 (ricostruzione dei prelievi, termini per osservazioni e procedura di reclamo), art.17 (interruzioni e limitazioni della fornitura), art.18 (diritti di sospensione/riduzione di potenza e risoluzione del contratto anche relativamente ad altre forniture per usi diversi da quello abitativo; obbligo di comunicare al Fornitore la disinstallazione degli apparati di cura entro trenta giorni dalla disinstallazione medesima e conseguenze per dichiarazioni fraudolente circa la disponibilità degli stessi apparati), art.20 (foro competente).

AZIENDA SPECIALE  
ALBATROS ASD  
Saverio Attilio Borella

Il Cliente P.IVA.01971630981

ALBATROS ASD  
Saverio Attilio Borella  
Il Cliente P.IVA.01971630981



AVVISO

## NOMINATIVO E INDIRIZZO DI FORNITURA

ALBATROS ATTIV.SPOR.DILETT.  
PZA PISCINA n.6  
25065 PIEVE

## NOMINATIVO E INDIRIZZO DI RECAPITO

ALBATROS ATTIV.SPOR.DILETT.  
PZA PISCINA n.6  
25065 PIEVE

CODICE FISCALE: 01971630981

PARTITA IVA: 01971630981

N.P.: 1732611202151 1

USO LOCALI: SPETTACOLO, CULTURA, SPOR

Gentile cliente,

nel segnalargli che il contratto di fornitura di energia elettrica da lei richiesto dovrà esserci restituito debitamente firmato, le evidenziamo alcune informazioni riguardanti il contratto medesimo.

- Il numero cliente assegnato alla sua fornitura è **173046138**  
La preghiamo di avvalersene nei successivi contatti che avrà con noi.
- Il contratto da lei richiesto ha le seguenti caratteristiche:
  - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (1): CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALL'ABITAZIONE E DALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Fornitura in bassa tensione con misura della potenza prelevata con potenza disponibile oltre 16,5 kW. Tariffa BTA6 monoraria.
  - potenza impegnata kW 0,0
  - potenza disponibile kW 100,0
  - tensione volt 380 +/- 10%
  - frequenza di 50 Hz +/- 2%
  - durata annuale coincidente con l'anno solare. Il contratto è tacitamente rinnovato di anno in anno al termine del mese di dicembre
- **Sulla prossima bolletta le saranno addebitati** Euro 9.731,99 (IVA inclusa) a titolo di spese contrattuali, come di seguito specificato:

Corrispettivi per la connessione alla rete del Distributore:

Quota distanza (mt 200 da cabina MT/BT)	186,20 Euro	
Quota potenza (Euro/kW 70,007100 x 100,0 kW)	7.000,71 Euro	
<b>Totale corrispettivi per la connessione</b>		<b>7.186,91 Euro</b>

(Imponibile IVA 7.186,91 Euro)

Corrispettivi di attivazione:

Oneri amministrativi e/o contributo fisso	50,14 Euro	
Deposito cauzionale	1.032,91 Euro	
Bollo contratto	14,62 Euro	
<b>Totale corrispettivi di attivazione</b>		<b>1.097,67 Euro</b>

(Imponibile IVA 50,14 Euro)

**Totale corrispettivi****8.284,58 Euro**

(Imponibile IVA 7.237,05 Euro)

IVA 20 % 1.447,41 Euro

**TOTALE****9.731,99 Euro**

- L'esecuzione dell'allacciamento è subordinata, nei casi ove sia necessario, alla definizione da parte del Distributore delle servitù di elettrodotto con le Proprietà interessate, all'ottenimento di permessi ed autorizzazioni delle Autorità competenti.  
Il Distributore non è tenuto ad eseguire opere murarie inerenti l'edificio da allacciare, che restano a sua cura e carico.
- Nel caso in cui l'allacciamento richieda un intervento sulla presa, le comunichiamo che il lavoro verrà eseguito dal Distributore entro 15 giorni lavorativi (lavoro semplice), calcolati dalla data di stipulazione del contratto e non comprensivi dell'eventuale tempo per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni da parte di terzi e i tempi necessari per la esecuzione delle eventuali opere a suo carico, che le verranno precisati in sede di sopralluogo tecnico.  
Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, le verrà corrisposto (in bolletta) un indennizzo di Euro 30,00 se l'allacciamento è per uso abitativo, o di Euro 60,00 se l'allacciamento è per altro uso.

(1) Art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 18.6.2007 n. 73 convertito con L. 3.8.2007 n. 125

